



# COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 7 DEL 21-07-2021

**Oggetto: DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA UMBERTO I E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ROMA PER MANIFESTAZIONE "PERRERO RITORNA LA FESTA!!"**

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di luglio, il Responsabile del Servizio Solaro Graziano

- Visto il programma di intrattenimenti predisposto dalla Libera Associazione Valli Chisone e Germanasca, per il giorno 23 luglio 2021, in occasione della manifestazione: "Perrero... ritorna la festa!!";
- Vista la richiesta della Libera Associazione di regolamentazione del traffico;
- Considerato che per tali eventi è necessario regolamentare la sosta ed il transito dei veicoli nei luoghi interessati dalle manifestazioni;
- Visti gli art.5 comma 3, 6 del nuovo codice della strada, emanato con D. Lgs. 285/92;
- Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con D.P.R. n.495/92;
- Visto il D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ordina

è istituita la seguente limitazione:

- **Venerdì 23 luglio 2021:**
  - **divieto di sosta, con rimozione forzata, in Piazza Umberto I, dalle ore 14.00 alle ore 24.00;**
  - **divieto di transito, in Via Roma da Piazza Umberto I all'incrocio con Vicolo Faitaria dalle ore 17.00 alle ore 24.00**

Le interruzioni ed i relativi percorsi alternativi in cui indirizzare il transito veicolare dovranno essere adeguatamente segnalati a mezzo di apposita segnaletica stradale disposta a norma di legge e presidiata da personale idoneo, a cura dell'ente organizzatore.

Dovrà essere garantito il transito dei mezzi di soccorso per situazioni di emergenza e resta in capo all'Associazione organizzatrice ogni responsabilità per danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste agli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

**Il Responsabile del Servizio  
SOLARO Dr. Graziano**